

CONSULENZA FORMAZIONE

SOCIETÀ CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 LABORATORIO
ABILITATO DAL MINISTRODELLA SALUTE
PER LE ANALISI DELL'AMIANTO
AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI
DEL DGR 968/07 CON CODICE DI ACCREDITAMENTO AR 0919



NEWS AGOSTO 2018

CHIUSURA ESTIVA:

Ambienta Srl sarà chiusa per ferie dal 13 al 24 Agosto. I servizi riprenderanno regolarmente a partire dal 27 Agosto. Approfittiamo dell'occasione per augurare a tutti i nostri clienti buone vacanze.



VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE (D.LGS. 81/08 E S.M.I.)

Da tempo la Corte di Cassazione pone l'attenzione sulla mancata verifica dell'idoneità tecnico professionale, da parte del datore di lavoro committente, quale causa dell'origine degli infortuni sul lavoro.

Di seguito riportiamo la normativa di riferimento e l'elenco dei documenti che il titolare dell'azienda committente deve obbligatoriamente richiedere agli appaltatori, ciò anche al fine di evitare che, in caso di infortunio grave, si possa delineare per lui un profilo di responsabilità.

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08, interamente dedicato agli obblighi connessi ai contratti d'appalto d'opera o di somministrazione, impone al datore di lavoro che desideri servirsi di un'impresa appaltatrice o di lavoratori autonomi di verificare l'idoneità tecnico professionale degli stessi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare loro. Tale verifica dovrà essere effettuata tramite:

- L'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIA);
- L'acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000.

Per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Capo I del Titolo IV del D.Lgs 81/08, la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese dovrà essere eseguita tramite l'acquisizione dei seguenti documenti, secondo quanto previsto dall'Allegato XVII del decreto ovvero:

- L' iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIA) con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto.
- Il documento di valutazione dei rischi.
- Il DURC
- La dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.

I lavoratori autonomi invece dovranno esibire almeno:



- L' iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (CCIA) con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto.
- La specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature ed opere previsionali.
- L'elenco dei DPI in dotazione.
- Gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove previsti dal D.Lgs. 81/08.
- Il DURC.

AEE (APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE): COSA CAMBIA DAL 15 AGOSTO (D.LGS. 49/2014)

Dal 15 Agosto terminerà il periodo transitorio di applicazione della Direttiva 2012/19/Ue e si entrerà nella fase del cosiddetto "open scope" (ambito di applicazione aperto). Ciò determinerà un notevole incremento dei prodotti sottoposti agli obblighi di corretta gestione previsti dalla norma europea e da quella nazionale di recepimento, il D.Lgs. 49/2014. Ogni prodotto rispondente alla definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica rientrerà nell'ambito di applicazione

della norma, tranne quelli ai quali si applicheranno specifiche, e limitate esclusioni.

Ricordiamo che per AEE s'intende: "le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata, e a 1500 volt per la corrente continua".

A metà Maggio il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato le "indicazioni operative per la definizione di ambito di applicazione aperto del D.Lgs. n. 49/2014", che risulta essere uno strumento utile al fine di comprendere meglio quali apparecchiature elettriche ed elettroniche potranno beneficiare delle limitate esclusioni previste dalla direttiva 2012/19/UE e dal decreto legislativo che ha recepito la norma europea.

La pubblicazione, contiene alcuni esempi di prodotti inclusi o esclusi, quest'ultimi sono in larga parte coincidenti con le indicazioni non vincolanti formulate dalla Commissione europea nel 2014. Inoltre il Comitato di Vigilanza e Controllo sui RAEE, che a livello nazionale è l'organo deputato a fornire indicazioni legalmente vincolanti sull'inclusione o l'esclusione di determinate tipologie di prodotti, ha comunicato le modalità per la valutazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, specificando che è necessario presentare la documentazione tecnica relativa al singolo prodotto. La guida ministeriale specifica che la condizione di corretto funzionamento descritto nella definizione di AEE è quella per la quale la circolazione della corrente elettrica o l'emissione di campi elettromagnetici determina la funzione d'uso principale per la quale il prodotto è stato progettato e costruito. Pertanto, se l'energia elettrica viene utilizzata solo per funzioni di supporto o controllo, questo tipo di apparecchiatura non rientra nella definizione di AEE, è il caso ad esempio delle caldaie a gas che per il loro corretto funzionamento dipendono solo dal gas, e per le quali l'energia elettrica svolge soltanto una funzione di supporto e controllo. Abbiamo poi alcuni casi particolari:

COMPONENTI:

I componenti vanno distinti dai prodotti finiti, ai quali si applicano la direttiva e il D.Lgs. 49/2014. Qualora la funzione primaria del componente si manifesti solo con l'assemblaggio/integrazione dello stesso in un'altra apparecchiatura al fine di consentire il suo corretto funzionamento, allora il componente è escluso dall'ambito di applicazione della normativa RAEE. Viceversa, se la funzione primaria del componente è autonoma dalla funzione primaria dell'AEE, tale componente è da considerarsi esso stesso un'AEE e gestito di conseguenza. A titolo esemplificativo: un hard disk è considerato soltanto componente se integrato o assemblato all'interno del case di un PC, mentre è da considerarsi un'AEE se munito di proprio case (hard disk esterno).

AMBIENTA

CAVI ELETTRICI:

Le linee guida del Comitato di vigilanza e controllo affermano che: "i cavi elettrici privi di connettori per il cablaggio interno delle apparecchiature, da installare per il collegamento permanente, in particolare negli edifici, non sono AEE poiché richiedono altri elementi (i connettori) per svolgere la propria funzione di trasferimento di corrente".

UTENSILI INDUSTRIALI FISSI DI GRANDI DIMENSIONI:

Al fine della corretta applicazione delle esclusioni per gli utensili e per le installazioni di "grandi dimensioni", il documento ministeriale precisa che l'espressione grandi dimensioni: "si riferisce sia alle prestazioni dell'utensile che alle sue reali dimensioni. Sebbene la direttiva non definisca in termini dimensionali cosa s'intenda per grandi dimensioni, EWRN, il network dei registri europei, ha fornito i sequenti parametri per uniformare la definizione:

- 1. Peso: maggiore di 2 tonnellate.
- 2. Volume: 15,625m³ o superiore.

I parametri 1 e 2, secondo le indicazione EWRN devono essere entrambi rispettati".

Le installazioni fisse di grandi dimensioni per essere considerate tali, e rientrare nel campo di esclusione, devono possedere o eccedere uno dei seguenti criteri:

• Quando è installata o disinstallata, deve essere trasportata in un container Iso da 1 Teu (610 cm) o più, e dalla somma totale delle sue parti deriva una cubatura uguale o superiore a 32,07m3 risultante da 5,71 m * 2,35 m *

2,39 m.

- Quando installata e disinstallata deve essere trasportata in un autoarticolato di 44 tonnellate o superiore.
 - Per l'installazione o la disinstallazione è necessaria una gru pesante.
- Per l'installazione è necessario fare modifiche strutturali nell'ambiente in cui va inserita.
- L'installazione ha bisogno di una potenza elettrica nominale uguale o superiore a 375 KW.

EMISSIONI DI INQUINANTI IN ATMOSFERA: LA NUOVA DIRETTIVA (D.LGS. 81/2018)

Con il Decreto attuativo n. 81 del 30 Maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 02 Luglio 2018, a partire dal 17 Luglio 2018 entra in vigore la direttiva UE 2016/2284 che ha come scopo quello di migliorare la qualità dell'aria, salvaguardare la salute umana e dell'ambiente e assicurare una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali.

Ciò dovrà avvenire mediante:

- Impegni nazionali dei riduzione dell'emissioni di origine antropica di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NOx), ammoniaca (NH₃) composti organici volatili non metanici (Covnm) e particolato fine (PM2,5).
- Elaborazione, adozione e attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.
- Obblighi di monitoraggio delle emissioni di sostanze inquinanti.
- Obbligo di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.
- Obblighi di comunicazione alla Commissione degli atti e delle informazioni connessi.
- Una più efficace informazione ai cittadini.



Contattaci

Ambienta Srl Via G. Leopardi 31/E 52025 Montevarchi (AR) 055.9102708 info@ambienta.biz, formazione@ambienta.biz www.ambienta.biz



La nuova normativa pertanto ridefinisce:

- **Gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni**: impostando dei nuovi valori soglia che le amministrazioni statali, regionali e locali dovranno raggiungere e rispettare entro il 2020 ed il 2030.
- La messa a puntoe l'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico: Il compito dell'elaborazione ed adozione del programma è affidato al Ministero dell'Ambienteil quale dovrà provvedervi entro il 30 Settembre 2018. Il Ministero dell'ambiente inoltre avrà il compito entro il 31 Dicembre di ogni anno di presentare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del programma nazionale che assicuri una corretta conoscenza al pubblico circa la procedura di attuazione dello stesso anche attraverso la pubblicazione attiva e sistematica delle informazioni sul proprio sito internet.
 - Per quanto riguarda l'attuazione invece, la normativa prevede la costituzione di un tavolo di coordinamento presso la presidenza del Consiglio dei ministri che avrà il compito di elaborare atti d'indirizzo per coordinare i tempi e le modalità di adozione degli atti attuativi del programma nazionale.
- L'elaborazione degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni (a cura di ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).
- Il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi: che dovrà essere assicurato da una rete rappresentativa delle tipologie di habitat di acqua dolce, habitat naturali e seminaturali ed ecosistemi forestali.
- Le sanzioni per le amministrazioni statali, regionali e locali inadempienti.
- La tempistica delle comunicazioni del Ministero dell'Ambiente alla Commissione Europea.



I CORSI IN PROGRAMMA DA SETTEMBRE

- A partire da **Lunedì 10 Settembre** orario 14.15-18.15 corso di formazione obbligatoria per **responsabile piscine ed addetto agli impianti teconologici** riconosciuto dalla Regione Toscana.
- Venerdì 21 Settembre orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per *lavoratori rischio basso*.
- **Venerdì 21 e 28 Settembre**orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per *lavoratori rischio alto*.
- **Venerdì 21/28 Settembre** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per *lavoratori*.
- Martedì25 e Giovedì 27Settembre orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per *addetti al primo soccorso*.
- **Giovedì 27 Settembre**orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per *addetti al primo soccorso*.
- **Giovedì o4 Ottobre** orario 08.30-13.30 14.30-17.30 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per *addetti antincendio*.
- **Giovedì o4 Ottobre** orario 08.30-13.30 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per *addetti antincendio*.
- **Martedì 09 Ottobre**orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per *Preposti*.
- **Martedì o9 Ottobre**orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per *Preposti*.
- **Mercoledì10 e 17 Ottobre**orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatoria ai sensi degli artt. 37,73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per *Addetti alla conduzione del carrello elevatore*.
- **Mercoledì 10 e 17 Ottobre**orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di aggiornamto obbligatorio ai sensi degli artt. 37,73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per *Addetti alla conduzione del carrello elevatore*.
- Lunedi29 Ottobre dalle 9.00 alle 13.00corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)ed RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

(I corsi protrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.)